

Decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570

**Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali**

*Pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23 giugno 1960*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

È approvato l'unito testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, composto di 103 articoli, vistato dal Ministro per l'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1960

GRONCHI
TAMBRONI – SPATARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 18 giugno 1960
Atti di Governo, registro n. 127, foglio n. 73. – VILLA*

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali

Titolo I

Organi dell'amministrazione comunale

ART. 1

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 1)

1. Ogni comune ha un consiglio, una giunta e un sindaco¹.

ART. 2

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 2)

1. *Abrogato*²

2. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale³⁻⁴.

ART. 3

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 3, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 1)

*Omissis*⁵

1 - L'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), stabilisce ora che "sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco".

2 - Comma abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*); stabiliva la composizione del consiglio comunale, ora disciplinata dall'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3 - La stessa norma è contenuta nell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4 - Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2003 [pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003] è stata determinata la "Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001".

5 - L'art. 3 determinava la composizione della giunta comunale, attualmente regolata dall'art. 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 4

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 4)

Abrogato⁶

ART. 5

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 5, e legge 22 marzo 1952, n. 173)

Abrogato⁷

ART. 6

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 6)

Abrogato⁸

ART. 7

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 7)

1. Al sindaco e agli assessori può essere corrisposta un'indennità mensile di carica, a norma di legge⁹.

-
- 6 - L'art. 4 disciplinava le modalità di elezione della giunta da parte del consiglio comunale; esso è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*). Le modalità di nomina della giunta da parte del sindaco sono attualmente previste dall'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 7 - L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*); esso prevedeva l'elezione del sindaco da parte del consiglio comunale. La citata legge 25 marzo 1993, n. 81, aveva introdotto l'elezione diretta del sindaco contemporaneamente a quella del consiglio comunale. Ora, il medesimo istituto della elezione diretta del sindaco contemporaneamente a quella del consiglio comunale è previsto e disciplinato dagli artt. 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 8 - L'articolo 6, che prevedeva casi di ineleggibilità alla carica di sindaco, è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le fattispecie di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alle cariche, tra l'altro, di sindaco e di consigliere comunale sono previste e disciplinate negli articoli dal 55 al 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 9 - La materia è disciplinata anche dall'art. 82 (*Indennità*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

ART. 8

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 2)

1. I consigli comunali si rinnovano ogni [quattro¹⁰] anni.
2. *Omissis*¹¹
3. Il mandato¹² decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.
4. Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale¹³:
 - a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune;
 - b) quando il consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la metà dei propri membri¹⁴.
5. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre

10 - La parola "quattro" deve intendersi sostituita dalla parola "cinque" a norma dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che "il sindaco e il consiglio comunale ... durano in carica per un periodo di cinque anni".

11 - Comma che stabiliva sino a quando durasse in carica il consiglio comunale [fattispecie ora disciplinata dall'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267] ed entro quali termini dovessero essere rinnovate le elezioni [su cui si veda la legge 7 giugno 1991, n. 182 (*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*), e successive modificazioni].

12 - Parola così inserita in sostituzione dell'originario termine "quadriennio", in applicazione ora dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale "il sindaco e il consiglio comunale ... durano in carica per un periodo di cinque anni".

13 - Si vedano anche gli artt. 141 (*Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali*) e 143 (*Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14 - Si veda anche, in particolare, la norma dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1947, n. 1058¹⁵, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera *b*)¹⁶.

6. È abrogato l'art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

7. Il sindaco e la giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

ART. 9

*Abrogato*¹⁷

ART. 9-BIS¹⁸

(Legge 23 dicembre 1966, n. 1147, art. 5)

1. La decadenza dalla qualità di consigliere per impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge

15 - Ora: art. 48 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

16 - La disposizione dev'essere coordinata con l'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182 (*Norme per lo svolgimento delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*), e successive modificazioni. Si veda anche il richiamo al primo "turno elettorale utile" contenuto nell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

17 - Articolo, recante norma in materia di impedimenti, incompatibilità e incapacità al mantenimento della qualità di consigliere o di assessore, abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

18 - Articolo abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108". L'art. 9-bis era stato aggiunto dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*). Con sentenza della Corte costituzionale 4 giugno 1997, n. 160, era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-bis nella parte in cui prevedeva che la decadenza del consigliere comunale, il quale si trovasse in una situazione di incompatibilità, potesse essere pronunciata dal giudice senza che, all'interessato, fosse data la possibilità di rimuovere utilmente la causa di incompatibilità entro un congruo termine dalla notificazione del ricorso previsto dallo stesso art. 9-bis.

*D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570*

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

è pronunciata dal consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.

2. Contro la deliberazione adottata dal consiglio comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

3. La decadenza dalla qualità di consigliere può essere altresì promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri interessati, nonché al sindaco quale presidente del consiglio comunale.

4. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

5. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82.

6. Contro la sentenza del tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3.

7. La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza dall'ufficio di sindaco.

8. Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi alla ineleggibilità e alla decadenza dalla qualità di sindaco, per le cause di ineleggibilità alla carica stessa previste dall'articolo 6.

ART. 10

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 10)

*Abrogato*¹⁹

19 - L'art. 10 conteneva un rinvio al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il quale è stato abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 (*Ordinamento delle autonomie locali*).

Titolo II *Elezioni dei consigli comunali*

CAPO I *Norme generali*

ART. 11
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 11, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 3)
*Abrogato*²⁰

ART. 12
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 12, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 4)
*Abrogato*²¹

CAPO II *Dell'elettorato attivo*

ART. 13
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13)

1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058²², e successive modificazioni.
2. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali²³, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

20 - L'art. 11 è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezioni dirette del sindaco, ecc.*).

21 - Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezioni dirette del sindaco, ecc.*).

22 - (*Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*). Alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ha fatto seguito il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

23 - Con decreto del Ministro dell'Interno 2 aprile 1998, n. 117, sono stati dettati criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni.

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

CAPO III

Dell'eleggibilità

Abrogato²⁴

CAPO IV

Del procedimento elettorale preparatorio

Sezione I

Disposizioni generali

ART. 18

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 7)

1. Il prefetto, d'intesa col presidente della corte d'appello, fissa²⁵ la data della elezione²⁶ per ciascun comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque²⁷ giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione.

2. Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della

24 - Il capo III è stato abrogato dall'art. 10, primo comma, n. 2), della legge 23 aprile 1981, n. 154 (*Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*), e successive modificazioni.

25 - A norma dell'art. 3, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 (*Norme per lo svolgimento delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*), e successive modificazioni, "la data per lo svolgimento delle elezioni" dei sindaci e dei consigli comunali "è fissata dal Ministro dell'interno" "ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge".

26 - "Le norme che stabiliscono i termini entro i quali debbono svolgersi le elezioni nei comuni ... si applicano con riferimento al primo turno di elezioni" [art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*)].

27 - La parola "quarantacinque", già presente nel testo originario dell'articolo, è stata così ripristinata dall'art. 8, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

commissione elettorale circondariale²⁸ che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

3. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefetto può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

4. Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

5. La nuova data viene fissata dal prefetto di intesa con il presidente della corte d'appello e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del sindaco.

ART. 19

Abrogato²⁹

ART. 20

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 8)

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale com-

28 - Parola che sostituisce l'originario termine "mandamentale" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

A norma dell'art. 21 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, la commissione elettorale circondariale è attualmente presieduta dal prefetto o da un suo delegato.

29 - Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente*), a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

posto di un presidente, di quattro scrutatori³⁰, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario.

2. Il presidente è designato dal presidente della corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23.

3. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

4. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale³¹.

5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

30 - Il numero degli scrutatori di ogni ufficio elettorale di sezione è stato così stabilito dall'art. 8, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

31 - L'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), ha istituito, presso la cancelleria di ogni corte d'appello, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di ufficio elettorale di sezione.

ART. 21

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 21, e legge 23 marzo 1956, n. 136, artt. 9 e 10)

Abrogato³²

ART. 22

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 22)

Abrogato³³

ART. 23

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10)

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età³⁴;

32 - L'art. 21, già relativo alla nomina degli scrutatori, è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*), e successive modificazioni, nella quale è contenuta la nuova disciplina per designare gli scrutatori mediante sorteggio.

33 - L'art. 22 riguardava la nomina del segretario dell'ufficio elettorale di sezione; esso è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale ecc.*), e successive modificazioni. Attualmente "il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado" [art. 2, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*)].

34 - La causa ostativa all'espletamento delle funzioni di componente di seggio elettorale, consistente nel superamento dei settanta anni di età, è da ritenere non più operante nei confronti degli scrutatori, per il principio della successione delle leggi nel tempo; infatti, l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, che in origine, nell'istituire l'albo a sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, ne subordinava l'inclusione al possesso, tra l'altro, del requisito del non superamento del settantesimo anno di età, è stato successivamente "novellato" e sostituito ai sensi dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, con l'introduzione di un unico albo a domanda delle persone idonee al medesimo precitato ufficio e con l'eliminazione, tra i requisiti di iscrizione, del limite massimo di età.

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;*
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;*
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;*
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;*
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.*

ART. 24

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 11)

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.
4. Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo.

ART. 25

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24)

1. Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

ART. 26

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 25)

Abrogato³⁵

ART. 27

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 12)

1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale circondariale³⁶, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 39;
- 3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 37;

35 - L'art. 26 disciplinava il trattamento economico e di missione del presidente, degli scrutatori e del segretario dell'ufficio elettorale di sezione; esso è stato abrogato dall'art. 1, ultimo comma, della legge 22 maggio 1970, n. 312. La materia è attualmente regolata dalla legge 4 aprile 1985, n. 117 (*Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione*), e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1997 (*Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali*).

36 - Denominazione così variata a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

- 4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21³⁷;
- 5) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 6) le urne e le cassette occorrenti per la votazione³⁸;
- 7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

2. Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle [A e B³⁹] - per i comuni con popolazione fino a [10.000 abitanti⁴⁰] - e [C e D⁴¹] - per i comuni con popolazione superiore a [10.000 abitanti⁴⁰] - allegate al presente testo unico, vistate dal Ministro dell'interno.

37 - L'art. 21 conteneva norme per la nomina degli scrutatori; esso è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale ecc.*), e successive modificazioni. Il richiamo contenuto nel n. 4 deve intendersi fatto ora al verbale delle operazioni di sorteggio dei nominativi degli scrutatori compiute dall'ufficiale elettorale a norma dell'art. 6 della citata legge n. 95 e successive modificazioni.

38 - Il n. 6 è stato così sostituito dall'art. 9, primo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*).

39 - Le tabelle A e B allegate al presente testo unico contenevano il modello della facciata interna ed esterna della scheda di votazione per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti. Esse sono state abrogate. Attualmente, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, sono in vigore le tabelle A ed E, per il primo turno di votazione, e le tabelle B ed F, per l'eventuale turno di ballottaggio, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.*) [pagg. 326 e 334 e pagg. 328 e 335].

40 - Il limite di popolazione indicato nel testo non è più in vigore. Esso è stato sostituito da quello di 15.000 abitanti, a norma, ora, degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

41 - Le tabelle C e D allegate al presente testo unico contenevano il modello della facciata interna ed esterna della scheda di votazione per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Esse sono state abrogate. Attualmente, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sono in vigore le tabelle C ed E, per il primo turno di votazione, e le tabelle D ed F, per l'eventuale turno di ballottaggio, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 [pagg. 330 e 334 e pagg. 332 e 335].

3. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32⁴².

4. I bolli⁴³ e le urne⁴⁴, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.

42 - Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sulla elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale).

43 - L'art. 32, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) dispone che: "I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno ...".
Si riporta qui di seguito la richiamata tabella D:

Tabella D
BOILLO DELLA SEZIONE



"Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassetina di legno debitamente sigillata, cosicchè il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione".

44 - L'art. 32, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) dispone che:

"Omissis

Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì, con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico".

Si tratta del decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1980 (Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali) [pag. 237].

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

Sezione II

*La presentazione delle candidature nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*⁴⁵

ART. 28

(T. U 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 15)

1. *Abrogato*⁴⁶

2. *Abrogato*⁴⁷

3. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale⁴⁸.

4. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990,

45 - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione ora dell'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

46 - Il primo comma prevedeva la formazione delle liste dei candidati; esso è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*).

Attualmente le liste dei candidati per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti sono disciplinate dall'art. 71, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

47 - Il secondo comma determinava il numero dei sottoscrittori delle liste dei candidati; il medesimo è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*).

Ora la sottoscrizione delle liste dei candidati per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti è regolata dall'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*) e successive modificazioni.

48 - I risultati dell'ultimo censimento ufficiale sono contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2003 (*Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001*) [pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003].

n. 53⁴⁹⁻⁵⁰. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.

5. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

49 - Periodo così sostituito dall'art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 291 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

50 - In considerazione dell'importanza che riveste in materia di autenticazione delle sottoscrizioni, si riporta l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), e successive modificazioni:

“Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

6. Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata [dal sindaco, o da un notaio, o dal pretore, o dal giudice conciliatore⁵¹]. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55⁵²⁻⁵³.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature”.

La legge 4 gennaio 1968, n. 15 è stata tuttavia abrogata dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) che, a sua volta, ha disciplinato, tra l'altro, le modalità di effettuazione dell'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, che di seguito si riporta:

“Art. 21. – Autenticazione delle sottoscrizioni

1. *Omissis*

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.

51 - Le autorità indicate nel testo dell'articolo tra parentesi quadre sono state sostituite da quelle espressamente specificate nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), e successive modificazioni.

52 - Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (*Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali*).

53 - L'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*), e successive modificazioni è riportato a pag. 273.

7. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica⁵⁴.

8. È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.

9. Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune⁵⁵.

10. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione⁵⁶.

11. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla commissione elettorale circondariale⁵⁷.

54 - I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale, devono produrre, all'atto del deposito della lista, i documenti specificati nell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (*Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza*) [pag. 416].

55 - Comma così sostituito a norma dell'art. 11, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (*Norme in materia di indeleggibilità ed incompatibilità ecc.*). L'art. 274, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha peraltro abrogato la predetta legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

56 - Comma così sostituito dall'art. 4, comma 9, della legge 11 agosto 1991, n. 291 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

57 - Parola che sostituisce l'originario termine "mandamentale" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

*Legge
16 maggio 1960,
n. 570*

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

ART. 29

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 16)

*Abrogato*⁵⁸

ART. 30

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 17)

1. La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa, altresì, i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa⁵⁹;

c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55⁶⁰, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiara-

58 - L'art. 29, che disciplinava l'elezione del consiglio comunale con rappresentanza separata per frazioni, è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*).

59 - La lettera b) è stata così sostituita dall'art. 12 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*).

60 - Riportato a pag. 273.

zione di accettazione di cui al sesto comma dell'art. 28, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali⁶¹;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) *omissis*⁶²;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati⁶³;

e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato⁶⁴.

2. Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo e uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo⁶⁵.

61 - La lettera *c)* è stata così sostituita dall'art. 2, comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (*Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali*).

62 - La lettera *d-bis)* – già inserita dall'art. 4 comma 1, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sulla elezione diretta del sindaco, ecc.*) e con la quale veniva stabilita una proporzione dei sessi nella composizione delle liste dei candidati – è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

63 - La lettera *e-bis)* è stata aggiunta dall'art. 13, comma 3, lettera a), della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

64 - La lettera *e-ter)* è stata introdotta dall'art. 4, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

65 - Comma inserito dall'art. 13, comma 3, lettera b), della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

ART. 31

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29)

1. Le decisioni di cui all' articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

2. Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine risultato dal sorteggio⁶⁶.

Sezione III

La presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti⁶⁷

ART. 32

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18)

1. *Abrogato*⁶⁸

2. *Omissis*⁶⁹

66 - A norma dell'art. 13, comma 4, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), le parole "secondo l'ordine risultato dal sorteggio" così sostituiscono l'espressione "secondo l'ordine di presentazione delle relative liste", presente nel testo originario dell'articolo.

67 - Limite di popolazione ora previsto dagli artt. 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

68 - Il primo comma dell'art. 32 è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*).

69 - Il secondo comma dell'art. 32 [già relativo al numero dei presentatori di ogni lista di candidati] ha cessato di avere vigore.

3. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale⁷⁰.

4. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53⁷¹⁻⁷². Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.

5. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

6. *Abrogato*⁷³

7. Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

8. Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune⁷⁴.

70 - I risultati dell'ultimo censimento ufficiale sono contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2003 (*Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001*) [pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003].

71 - Periodo così sostituito dall'art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

72 - Vedasi nota 50.

73 - Comma abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezioni dirette del sindaco, ecc.*).

74 - Comma così sostituito dall'art. 11, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità ecc.*), e successive modificazioni. L'art. 274, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha peraltro abrogato la predetta legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

9. Con la lista devesi anche presentare⁷⁵⁻⁷⁶:

- 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
- 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55⁷⁷;
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato;
- 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste⁷⁸ presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.

75 - Si veda anche l'art. 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*), in relazione alla disciplina della dichiarazione preventiva e del rendiconto delle spese per la campagna elettorale (prevista per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) ed alla presentazione obbligatoria di un bilancio preventivo di spesa (per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti).

76 - I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale, devono produrre, all'atto del deposito della lista, i documenti specificati nell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (*Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di indegibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza*) [pag. 416].

77 - Numero così sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (*Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali*). L'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ecc.*), è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali". Si veda ora l'art. 58 (*Cause ostative alla candidatura*) dello stesso decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

78 - L'art. 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), e successive modi-

10. La lista e gli allegati devono essere presentati nella segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione ⁷⁹.

11. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla commissione elettorale circondariale ⁸⁰ competente per territorio.

ART. 33

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 20)

1. La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in

ficazioni, ha stabilito che: "Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, del testo unico n. 570 del 1960 sono estese anche ai comuni pari o inferiori ai 15.000 abitanti [limite ora previsto a norma degli artt. 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267] ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascuna sezione".

Inoltre, il medesimo art. 16, comma 2, ha disposto che: "Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune".

79 - Comma così sostituito dall'art. 4, comma 10, della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

80 - Parola che sostituisce l'originario termine "mandamentale", in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa⁸¹;

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55⁸², o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2 del nono comma dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali⁸³;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

*d-bis) omissis*⁸⁴;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza

81 - Lettera *b)* così sostituita dall'art. 13 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*).

82 - L'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ecc.*), è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali". Si veda ora l'art. 58 (*Cause ostative alla candidatura*) dello stesso decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

83 - Lettera *c)* così sostituita dall'art. 2, comma 4, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (*Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali*).

84 - Lettera già introdotta dall'art. 5, comma 1, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, ecc.*), e successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

dei delegati di lista, di cui al numero 4 del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati⁸⁵.

2. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

3. La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite; ...*omissis*⁸⁶.

ART. 34

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 21)

1. Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

2. Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio⁸⁷.

85 - Lettera *e-bis*) aggiunta dall'art. 13, comma 5, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

86 - Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.*). La parte del periodo che si omette [con la quale veniva stabilita una proporzione dei sessi nella composizione delle liste dei candidati] ha cessato di avere efficacia in quanto dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

87 - Le parole: "secondo l'ordine risultato dal sorteggio" sono state inserite dall'art. 13, comma 6, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), in luogo delle parole: "secondo l'ordine di presentazione delle relative liste", contenute nel testo originario dell'articolo.

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

ART. 35

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

1. La commissione elettorale circondariale⁸⁸, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio⁸⁹ e presso l'ufficio centrale.

2. Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Sezione IV

Sospensione delle elezioni per insufficienza di candidature

ART. 36

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 14)

Abrogato⁹⁰

88 - Parola che sostituisce l'originaria parola "mandamentale", a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

89 - L'art. 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), e successive modificazioni, ha stabilito che: "Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune".

90 - L'art. 36, che prevedeva la sospensione dell'elezione per insufficienza di candidature, è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Bezione diretta del sindaco, ecc.*), e successive modificazioni.

CAPO V

Della votazione

Sezione I

Disposizioni generali

ART. 37⁹¹

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35)

1. La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.
2. Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.
3. Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.
4. Ogni sala deve avere, salvo comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto⁹².
5. Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

91 - Si veda anche l'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*Nomei ntesea favorire la votazione degli elettori non deambulanti*).

92 - Il comma 4 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge 16 aprile 2002, n. 62 (*Modifiche ed integrazioni relative al procedimento elettorale*).

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

6. Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

ART. 38

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36)

1. Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 19⁹³.

2. Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

ART. 39⁹⁴

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37)

1. Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

2. Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

93 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, il "certificato" di cui è menzione nella norma deve intendersi sostituito con la tessera elettorale personale.

94 - Anorma dell'art. 1, lettera d), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale ecc.*), "i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (*Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale*), per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune".

3. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di corte di appello, con cui si dichiarari che essi sono elettori del comune⁹⁵.

ART. 40

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38)

1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione⁹⁶.

2. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

ART. 41

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 23)

1. Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia

95 - Si veda inoltre l'art. 1, commi 1 e 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti*), concernente l'ammissione al voto degli elettori non deambulanti.

Inoltre l'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 (*Modifiche alle norme sull'elettorato attivo ecc.*), disciplina l'ipotesi di ammissione al voto in base ad attestazione del sindaco.

96 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, il "certificato" di cui è menzione nel testo deve intendersi sostituito con la tessera elettorale personale.

*D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570*

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica⁹⁷⁻⁹⁸.

3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

5. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

97 - Le parole "in un qualsiasi comune della Repubblica" hanno sostituito l'espressione "nel comune", ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (*Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità*).

98 - Con riferimento alla norma del presente comma e a quelle dei successivi tre commi, si veda altresì l'art. 29, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) che così recita: "Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito".

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, il certificato di cui è menzione nel testo deve intendersi sostituito con la tessera elettorale personale. Per l'annotazione sulla tessera elettorale, vedi anche l'art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

6. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

7. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati⁹⁹.

8. Detti certificati devono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche⁹⁹.

9. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni¹⁰⁰.

99 - I commi terzultimo e penultimo dell'art. 41 sono stati così sostituiti a norma dell'art. 9, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 291 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

Si veda inoltre l'art. 1, commi 1 e 5, della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti*) concernente l'ammissione al voto degli elettori non deambulanti.

100 - L'ultimo comma dell'art. 41 è stato così aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (*Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità*). Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con contestuale abrogazione della legge 675/1996 citata nel testo.

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

ART. 42¹⁰¹

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-bis)

1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del comune e della provincia rispettivamente per la elezione del consiglio comunale e provinciale.

2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione¹⁰²], risultanti dal certificato elettorale¹⁰³, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

101 - A norma dell'art. 1, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale ecc.*), "le modalità indicate dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (*Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale*) si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali".

102 - La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, atteso che, tra l'altro, il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

103 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole "risultanti dal certificato elettorale" devono intendersi sostituite con le seguenti: "risultanti dalla tessera elettorale".

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 27, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

ART. 43¹⁰⁴

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-ter)

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste¹⁰⁵, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende

104 - A norma dell'art. 1, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale ecc.*), "le modalità indicate dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (*Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale*), si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali".

105 - Ai sensi dell'art. 7 del testo unico sull'elettorato attivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, l'aggiornamento delle liste elettorali si effettua, ora, a mezzo di due revisioni semestrali.

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

4. Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

ART. 44¹⁰⁶

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quater)

1. Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

2. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

106 - Vedasi nota 104.

ART. 45

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quinquies)

*Abrogato*¹⁰⁷

ART. 46

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40)

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.
3. Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.
4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.
5. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
6. Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

¹⁰⁷ - L'art. 45, che disciplinava l'ammissione al voto dei ricoverati nei luoghi di cura, è stato abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299; in materia, vige, ora, l'articolo 10 del suddetto D.P.R. n. 299/2000.

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

7. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52 riguardo al termine ultimo della votazione.

8. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

ART. 47

(L. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, 1°, 2°, 3° e 4° comma, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, commi dal 1° al 9°)

1. Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti¹⁰⁸, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni¹⁰⁹.

2. Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del

108 - limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

109 - la presenza dei rappresentanti di lista presso la sezione durante le operazioni è prevista anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, a norma dell'art. 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

comune¹¹⁰, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere.

3. Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

4. Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

5. Lo scrutatore [scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed¹¹¹] appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

6. Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

7. Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda¹¹².

110 - Le parole "iscritti nelle liste del comune" sono state inserite dall'art. 16, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

111 - Le parole riportate tra parentesi quadre devono intendersi abrogate. In fatti, l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 1, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale ecc.*), non è prevista sui modelli di schede introdotti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*), e dalle tabelle ad esso allegate.

112 - Comma inserito dall'art. 3, comma 1, della legge 25 maggio 1993, n. 160 (*Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei referendum popolari indetti per il 18 aprile 1993. Ulteriori disposizioni in materia elettorale*).

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

8. Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del consiglio comunale si svolge anche quella del consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

9. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

10. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto¹¹³ del giorno seguente, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza¹¹⁴.

11. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali¹¹⁴.

12. Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi¹¹⁴.

13. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa¹¹⁴.

113 - Le parole "alle ore otto" hanno così sostituito le parole "alle ore sei" ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

114 - Gli ultimi quattro commi dell'art. 47 sono stati introdotti, in sostituzione dell'originario ultimo comma, dall'art. 3, comma 2, della legge 25 maggio 1993, n. 160 (*Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97*).

ART. 48¹¹⁵

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, commi 5° e seguenti, legge 18 maggio 1951, n. 329, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, commi 10°, 11° e 12°)

1. Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione¹¹⁶, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala¹¹⁷.

2. - 3. - 4. *Omissis*¹¹⁷

5. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

115 - Si veda anche l'art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezioni dirette del sindaco, ecc.*), e successive modificazioni.

116 - Le parole "alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione" hanno così sostituito le parole "alle ore sei del giorno fissato per la votazione" ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

117 - L'attuale primo comma ha sostituito i primi quattro commi del testo originario dell'articolo, a norma dell'art. 3, comma 3, della legge 25 maggio 1993, n. 160 (*Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97*).

*Legge
16 maggio 1960,
n. 570*

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

6. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale¹¹⁸, saranno indicati gli estremi del documento.

7. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

8. Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95.

9. L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

10. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.

ART. 49

(T. U 5 aprile 1951, n. 203, art. 42, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 26)

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente [stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico¹¹⁹], estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, [leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accan-

118 - Parola che sostituisce l'originaria parola "mandamentale", a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

119 - Le parole riportate tra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

to al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda¹²⁰].

2. L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata [e anche chiusa nei comuni con oltre 5.000 abitanti¹²¹]. Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo [e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata¹²⁰] e pone la scheda stessa nell'urna.

3. Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.

4. Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

5. Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero,¹²⁰] di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

120 - Le parole riportate tra parentesi quadre devono intendersi abrogate. In fatti, l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 1, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, con vertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale ecc.*), non è prevista sui modelli di schede introdotti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*), e dalle tabelle ad esso allegate.

121 - Parole da ritenere abrogate dal momento che i modelli delle schede di votazione, di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*), ed alle tabelle ad esso allegate non prevedono alcuna chiusura.

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

ART. 50

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43)

1. Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

ART. 51

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 44, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, commi 1°, 2°, 3°, 4° e 5°)

1. La votazione deve proseguire fino alle ore 22.
2. A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:
 - 1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
 - 2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;
 - 3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. [Nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti¹²²] possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
 - 4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. [Nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti¹²²] è consentito ai rappresentanti di lista di

122 - Le parole "nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti" devono intendersi implicitamente abrogate dall'art. 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, che ha previsto la presenza dei rappresentanti di lista in occasione di tutte le elezioni comunali.

trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

3. Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

4. La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali.

5. Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

ART. 52

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, commi 6° e 7°)

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

2. La votazione deve proseguire fino alle ore 15¹²³; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

ART. 53

(L. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 28)

1. Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

123 - Le parole "fino alle ore 15" hanno così sostituito le parole "fino alle ore 14" ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

*D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570*

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale¹²⁴ nonché da quella di cui agli articoli 43 e 44 [e dai tagliandi dei certificati elettorali¹²⁵].

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere¹²⁶ vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, [insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali¹²⁵] con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso [al pretore e del circondario¹²⁷] che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o¹²⁸] il bollo o la firma dello scrutatore, corrispon-

124 - Termine che sostituisce l'originaria parola "mandamentale", a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

125 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento ai tagliandi dei certificati elettorali deve intendersi fatto al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

126 - L'art. 7 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (*Nome per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ecc.*), ha abrogato le parole "a pena di nullità della votazione", presenti a questo punto del testo originario dell'articolo.

127 - Ora "al tribunale ovvero alla sezione distaccata del tribunale", a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), e successive modificazioni.

128 - Le parole riportate tra parentesi quadre devono intendersi abrogate. In fatti, l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 1, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale ecc.*), non è prevista sui modelli di schede introdotti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*), e dalle tabelle ad esso allegate.

dano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse [al pretore del circondario¹²⁹].

2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

ART. 54

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46)

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

2. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

3. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

4. Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

129 - Vedasi nota 127.

*D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570*

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

Sezione II

*Disposizioni particolari per la votazione nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*¹³⁰

ART. 55

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 47, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 36)

*Abrogato*¹³¹

Sezione III

*Disposizioni particolari per la votazione nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti*¹³²

ART. 56

*Abrogato*¹³³

130 - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

131 - L'art. 55 prevedeva le modalità di espressione del voto da parte dell'elettore; esso è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*). Le modalità di votazione per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti sono ora stabilite dall'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dagli articoli 5 e 6 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

132 - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

133 - L'art. 56 prevedeva le modalità di espressione del voto di lista da parte dell'elettore; esso è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*). Le modalità di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono ora determinate dagli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dagli articoli 5 e 6 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

ART. 57

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, commi 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12°, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, commi 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°)

1. - 2. - 3. *Abrogati*¹³⁴

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

5. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

7. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

8. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti¹³⁵.

9. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati¹³⁵.

134 - I primi tre commi dell'art. 57, che stabilivano le modalità di espressione del voto di preferenza da parte dell'elettore, sono stati abrogati dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*). Le modalità di espressione del voto di preferenza sono ora regolate dagli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 5 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

135 - In base agli articoli 71, comma 5, e 73, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale.

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

10. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il comune sono nulle.

ART. 58

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48 commi 6°, 7° e 13°, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, commi 12°, 13° e 14°)

Abrogato¹³⁶

CAPO VI

Dello scrutinio e della proclamazione

Sezione I

Disposizioni generali

ART. 59

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 29)

1. Appena compiute le operazioni previste dall'art. 53, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio¹³⁷.

136 - L'art. 58, già relativo alle modalità di indicazione delle preferenze, è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezioni dirette del sindaco, ecc.*). Le modalità di espressione del voto di preferenza nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono ora determinate dagli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 5 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

137 - A norma dell'art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezioni dirette del sindaco, ecc.*), e successive modificazioni, le operazioni di spoglio delle schede, sia nel primo turno di votazione che nell'eventuale turno di ballottaggio, hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione e l'accertamento del numero dei votanti.

2. *Abrogato* ¹³⁸

ART. 60

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 50, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 33)

1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, [nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune¹³⁹]; nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti¹⁴⁰, si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione è nulla; [è parimenti nulla la elezione nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri assegnati¹³⁹].

138 - Il secondo comma dell'art. 59, che prevedeva il termine di conclusione delle operazioni di scrutinio, è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*). A norma dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.*), "le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni".

139 - Le parole riportate tra parentesi quadre devono ritenersi abrogate poiché l'art. 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha disciplinato la fattispecie della ammissione e votazione di una sola lista nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

140 - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

ART. 61

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51)

1. Il sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

ART. 62

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 52)

1. Il [pretore¹⁴¹] invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della [pretura¹⁴¹] ed ogni elettore ha diritto di prendeme conoscenza.

Sezione II

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti¹⁴²

ART. 63

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 34)

1. Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

2. Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

141 - Ora: "tribunale ovvero sezione distaccata del tribunale", a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), e successive modificazioni.

142 - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a termini dell'art. 54.
4. Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.
5. Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.
6. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

ART. 64

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 36)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.
2. Sono nulli i voti contenuti in schede:
 - 1) che non sono quelle di cui agli allegati [A e B]¹⁴³ o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;
 - 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - 3) *abrogato*¹⁴⁴.
3. *Abrogato*¹⁴⁴

143 - I modelli delle schede di votazione per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti sono ora previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*), nonché dalle tabelle A ed E [per il primo turno di votazione] e dalle tabelle B ed F [per l'eventuale turno di ballottaggio] allegate al medesimo decreto [pagg. 326 e 334 e pagg. 328 e 335].

144 - Il n. 3 e l'ultimo comma dell'art. 64, relativi allo scrutinio dei voti, sono stati abrogati dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezioni diretta del sindaco, ecc.*).

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

ART. 65

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 56)

*Abrogato*¹⁴⁵

ART. 66

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57)

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità, denunciati contro alcuno dei candidati.
2. Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, ai termini dell'art. 75¹⁴⁶.
3. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.
4. Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.
5. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
6. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54,

145 - L'art. 65, che conteneva norme sulla proclamazione degli eletti, è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*).

146 - L'art. 75 è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In materia, ora vige l'art. 41, comma 1, dell'anzidetto decreto legislativo.

ultimo comma; se il comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

ART. 67

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 58, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 37)

1. Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale ai termini dell'art. 75¹⁴⁷.

2. Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

3. Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Sezione III

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti¹⁴⁸

ART. 68¹⁴⁹

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 59, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 38)

1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e

147 - Vedasi nota 146.

148 - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

149 - Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*). Ad integrazione, vedasi anche l'art. 14 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132.

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno, e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 54.

ART. 69

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 60, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 39)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

2. Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle di cui agli allegati [C e D]¹⁵⁰ o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

ART. 70

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61)

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

4. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato

150 - I modelli delle schede di votazione per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono ora previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*), nonché dalle tabelle C ed E [per il primo turno di votazione] e dalle tabelle D ed F [per l'eventuale turno di ballottaggio] allegate al medesimo decreto [pag. 330 e 334 e pagg. 332 e 335].

*D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570*

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

ART. 71¹⁵¹⁻¹⁵²

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 62)

1. L'ufficio centrale è presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

ART. 72

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, articoli 63 e 64, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 40)

1. Il presidente dell'ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

2. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

151 - Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

152 - Le competenze dovute ai presidenti ed ai componenti dell'adunanza dei presidenti delle sezioni e dell'ufficio centrale sono determinate dall'art. 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali ecc.*), e successive modificazioni.

3. - 4. - 5. - 6. - 7. *Abrogati*¹⁵³

ART. 73

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 65)

*Abrogato*¹⁵⁴

ART. 74

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 66)

1. *Abrogato*¹⁵⁵

2. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

3. L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

4. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in

153 - I commi terzo e quarto, relativi ai criteri di determinazione della cifra elettorale di una lista e della cifra individuale di ciascun candidato sono stati abrogati dall'art. 273, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I commi quinto, sesto e settimo, relativi ai criteri di assegnazione dei seggi di consigliere comunale, sono stati abrogati dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*). Attualmente, la materia è disciplinata dagli articoli 72 e 73 del citato decreto legislativo 267/2000 e dagli articoli 8 e 9 del regolamento di attuazione della citata legge 81/1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

154 - L'articolo disciplinava la proclamazione degli eletti; esso è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*). Si vedano, ora, gli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli articoli 8 e 9 del regolamento di attuazione della citata legge 81/1993 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

155 - Il primo comma, già relativo al segretario dell'ufficio centrale, è stato abrogato dall'art. 10, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

*D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570*

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

5. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

6. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

7. Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

CAPO VII

Della convalida e delle surrogazioni

Sezione I

Disposizioni generali

ART. 75

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 41)

Abrogato¹⁵⁶

Sezione II

Disposizioni particolari per le surrogazioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti¹⁵⁷

ART. 76

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 68)

1. Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è

156 - L'articolo 75, che prevedeva l'esame da parte del consiglio comunale delle condizioni di eleggibilità dei propri componenti, è stato abrogato dall'art. 275, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In materia, si veda ora l'art. 41 dello stesso decreto legislativo 267/2000.

157 - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.

ART. 77

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 69)

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

2. In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col presidente della corte d'appello.

ART. 78

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 70, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 16, ultimo comma)

*Abrogato*¹⁵⁸

Sezione III

*Disposizioni particolari per le surrogazioni nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti*¹⁵⁹

ART. 79

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 71)

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

158 - L'articolo, che conteneva norme in materia di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, è stato abrogato dall'art. 10, primo comma, n. 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

159 - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

2. In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col presidente della corte d'appello.

ART. 80

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 72)

*Abrogato*¹⁶⁰

ART. 81

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 73, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 42)

1. Il seggio che durante il [quadriennio¹⁶¹] rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

CAPO VIII

Dei ricorsi

ART. 82¹⁶²

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 67, u. c., 74 e 75, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43)

1. Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal consiglio comunale [ovvero, in via surrogatoria, dalla giun-

160 - L'articolo, che conteneva norme in materia di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, è stato abrogato dall'art. 10, primo comma, n. 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

161 - La parola "quadriennio" deve intendersi sostituita dalla parola "quinquennio" a norma dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che "il sindaco e il consiglio comunale..... durano in carica per un periodo di cinque anni".

162 - Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*), ed applicabile alle elezioni provinciali a norma dell'art. 7, secondo comma, della stessa legge.

ta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio, ai sensi dell'art. 75,¹⁶³] possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo. La impugnativa è proposta con ricorso, che deve essere depositato nella cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.

2. [La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile. Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione¹⁶⁴]. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto.

163 - Le parole riportate tra parentesi quadre devono ritenersi abrogate alla luce del mutato quadro normativo in materia di controlli su gli atti degli enti locali nonché tenendo conto che l'articolo 75, che prevedeva l'esame da parte del consiglio comunale delle condizioni di eleggibilità dei propri componenti, è stato abrogato dall'art. 275, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In materia, si veda ora l'art. 41 e, per quanto riguarda gli istituti della contestazione delle cause di ineleggibilità (e incompatibilità) e dell'azione popolare, gli artt. 69 e 70 dello stesso decreto legislativo 267/2000.

164 - Le parole riportate tra parentesi quadre devono ritenersi abrogate alla luce del mutato quadro normativo in materia di controlli sugli atti degli enti locali.

*D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570*

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

3. Il presidente del tribunale, con decreto, fissa la udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.
4. La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.
5. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.
6. All'udienza stabilita, il tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente.
7. Qualora il collegio ritiene necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.
8. La sentenza è depositata in cancelleria entro dieci giorni

dalla data della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perché entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile.

ART. 82/2¹⁶⁵

1. Le sentenze pronunciate in primo grado dal tribunale possono essere impugnate con appello alla corte d'appello territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso l'azione di ineleggibilità. La impugnazione si propone con ricorso che deve essere depositato nella cancelleria della corte, entro il termine di giorni venti dalla notifica della sentenza, da parte di coloro per i quali è necessaria la notificazione; entro lo stesso termine decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune per ogni altro cittadino elettore, o diretto interessato. Il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via d'urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore.

2. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale.

165 - Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*), ed applicabile alle elezioni provinciali a norma dell'art. 7, secondo comma, della stessa legge.

*D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570*

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

3. Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado.

ART. 82/3¹⁶⁶

1. Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la corte d'appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via d'urgenza, la udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

2. La sentenza è immediatamente pubblicata.

ARTT. 83-83/10

*Omissis*¹⁶⁷

166 - Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*), ed applicabile alle elezioni provinciali a norma dell'art. 7, secondo comma, della stessa legge.

167 - Si omettono gli articoli 83, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9 ed 83/10, già aggiunti al presente testo unico dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*), relativi alle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, successivamente dichiarati illegittimi con sentenza della Corte costituzionale 27 maggio 1968, n. 47.

ART. 83/11¹⁶⁸

1. Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla sezione per il contenzioso elettorale, con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale¹⁶⁹.

2. Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria della sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

168 - Gli articoli 83/11 ed 83/12, aggiunti al presente testo unico dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*), contengono disposizioni di procedura richiamate dall'art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (*Istituzione dei tribunali amministrativi regionali*), legge successiva alla sentenza della Corte costituzionale citata nella nota che precede.

Nel testo dei due articoli, le parole "sezione per il contenzioso elettorale" o "sezione" debbono intendersi ora sostituite con le parole "tribunale amministrativo regionale".

I due articoli sono applicabili alle elezioni provinciali a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

169 - Il comma è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 7 maggio 1996, n. 144, nella parte in cui fa decorrere il termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, dalla data di quest'ultimo provvedimento anziché dalla data di comunicazione del medesimo.

*D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570*

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

3. La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.
4. All'udienza stabilita, la sezione, udita la relazione del componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, pronuncia la decisione la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.
5. Qualora si appalesano necessari adempimenti istruttori, la sezione provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.
6. La decisione è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura del segretario della sezione, al sindaco, perché provveda, entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni della parte dispositiva nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme contenute nel titolo II del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88, nonché quelle contenute nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 643, e nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 644.

ART. 83/12¹⁷⁰

1. Contro le decisioni emesse in primo grado dalla sezione per il contenzioso elettorale, è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato entro il termine di giorni 20

170 - Vedasi nota 168.

decorrenti dalla notifica della decisione, per coloro nei confronti dei quali è necessaria la notificazione, ed entro lo stesso termine di giorni 20 dall'ultimo giorno di pubblicazione della parte dispositiva della decisione medesima nell'albo pretorio del comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato.

2. Sul ricorso il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione.

3. Al giudizio si applicano le norme ordinarie di procedura relative al procedimento dinanzi al Consiglio di Stato; tutti i termini sono però ridotti alla metà.

ART. 84¹⁷¹

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 76)

1. Il tribunale, la corte di appello, la sezione per il contenzioso elettorale¹⁷², il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi, correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

2. Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere fatta al prefetto.

171 - Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*), ed applicabile alle elezioni provinciali a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

172 - Nel testo dell'articolo 84, le parole "sezione per il contenzioso elettorale" o "sezione" debbono intendersi sostituite con le parole "tribunale amministrativo regionale".

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

3. L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla corte d'appello.

ART. 85

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 44)

1. Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il prefetto provvede all'amministrazione del comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.

2. Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva¹⁷³.

3. Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature o perché si è verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'art. 36¹⁷⁴, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'art. 60.

173 - La disposizione dev'essere opportunamente coordinata con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182 (*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*), e successive modificazioni, la quale ha introdotto un turno annuale ordinario, da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, nel quale si svolgono le elezioni.

174 - L'art. 36 di questo stesso testo unico disciplinava la sospensione delle elezioni per insufficienza di candidature; esso è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*), e successive modificazioni.

CAPO IX

*Delle disposizioni penali*¹⁷⁵

ART. 86

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77)

1. Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000], anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore e per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

2. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

ART. 87

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78)

1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di

175 - L'ammontare delle pene pecuniarie indicate nel testo degli articoli del presente capo è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 (*Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale ecc.*), e dall'art. 113, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modificazioni al sistema penale*). L'ammontare stesso delle pene pecuniarie di che trattasi deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organismi delle
amministrazioni
comunali**

determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

2. La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

3. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164 [anziché lire 10.000.000].

ART. 87-BIS¹⁷⁶

1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

ART. 88

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79)

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o

176 - Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16
(*Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali*).

funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

ART. 89¹⁷⁷

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82)

1. Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da euro 206 a euro 516 [anziché da lire 400.000 a 1.000.000]. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

2. Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

ART. 90¹⁷⁸

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83)

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce

177 - Si veda l'art. 34, lettera o), della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*).

178 - L'art. 90 è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 2 marzo 2004, n. 61, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 11 marzo 2004, che ha sostituito il secondo e il terzo comma ed ha abrogato il quarto.

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

3. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.

4. *Abrogato*

ART. 91

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84)

1. Chiunque si introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

2. Si procede con giudizio direttissimo.

ART. 92

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85)

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella

dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 206 [anziché lire 400.000].

2. Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

ART. 93¹⁷⁹

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86)

1. Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065 [anziché lire 4.000.000].

2. Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

ART. 94

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87)

1. Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 516

179 - L'art. 93 è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 2 marzo 2004, n. 61, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 11 marzo 2004, che ha soppresso le parole “, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura”, contenute nel primo comma dopo le parole “in una sezione elettorale”, ed ha aggiunto il comma secondo.

D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organismi delle
amministrazioni
comunali**

a euro 2.065 [anziché da lire 1.000.000 a lire 4.000.000].

ART. 95

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88)

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032 [anziché lire 2.000.000].

2. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065 [anziché lire 4.000.000].

ART. 96

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89)

1. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065 [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000].

2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi¹⁸⁰.

180 - Comma inserito dall'art. 17, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 *(Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale)*.

3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, plichi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065 [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000]. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale, con giudizio direttissimo.

4. Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 2.065 [anziché lire 4.000.000].

5. I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065 [anziché lire 4.000.000].

ART. 97

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90)

1. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso [del certificato elettorale¹⁸¹], è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 2.065 [anziché lire 4.000.000].

2. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di [certificati elettorali¹⁸¹], è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a euro 2.065 [anziché lire 4.000.000].

181 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento al certificato elettorale deve intendersi fatto alla tessera elettorale.

*D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570*

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

ART. 98

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91)

1. Il presidente dell'ufficio che trascura [di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale¹⁸²] o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

ART. 99

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92, legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 45)

1. L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309 [anziché da lire 200.000 a lire 600.000].

2. [Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda¹⁸³].

ART. 100

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93)

1. Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

182 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento ai tagliandi dei certificati elettorali deve intendersi fatto al registro nel quale devono essere annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

183 - Il comma deve intendersi abrogato. In fatti, l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 1, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale ecc.*), non è prevista sui modelli di schede introdotti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*), e dalle tabelle ad esso allegate.

2. L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interrottivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

ART. 101

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94)

1. Ordinata un'inchiesta dal consiglio comunale o dalla giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.
2. Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

ART. 102

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95)

1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.
2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.
3. Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.
4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

*D.P.R.
16 maggio 1960,
n. 570*

**Testo unico
delle leggi per la
composizione e
la elezione degli
organi delle
amministrazioni
comunali**

5. *Omissis*¹⁸⁴

ART. 103

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 96)

1. Le disposizioni del presente capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del sindaco.

Visto, Il Ministro per l'interno: SPATARO

ALLEGATO A

*Omissis*¹⁸⁵

ALLEGATO B

*Omissis*¹⁸⁵

ALLEGATO C

*Omissis*¹⁸⁵

ALLEGATO D

*Omissis*¹⁸⁵

184 - Il comma (che dichiarava non applicabili ai reati elettorali le norme sulla sospensione condizionale della pena e sulla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 1980, n. 121.

185 - Gli allegati contenevano i modelli delle schede di votazione, le quali sono attualmente disciplinate dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*), e dalle seguenti tabelle allegate al decreto medesimo:

- per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, le tabelle A ed E per il primo turno di votazione, nonché le tabelle B ed F per l'eventuale turno di ballottaggio [pagg. 326 e 334 e pagg. 328 e 335];

- per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le tabelle C ed E per il primo turno di votazione, nonché le tabelle D ed F per l'eventuale turno di ballottaggio [pagg. 330 e 334 e pagg. 332 e 335].